



COMUNE DI MISTERBIANCO

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80006270872 - Part. IVA 01813440870

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI,
DI CUI ALL'ART.49 DEL D.LGS.N.22/1997 E DELL'ART.4 DEL D.P.R.N.158/1999
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

Approvato con deliberazione di C.C. n.14 del 11 febbraio 2009

INDICE

- Art.1 - Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento
- Art.2 - Agevolazioni per il pagamento della Tariffa - Sostituzione del Comune
- Art.3 - Entrata in vigore del Regolamento

Art.1 - Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi del combinato disposto dell'art.49 del D.Lgs. n.22/1997 e dell'art.4 del D.P.R. n.158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, e disciplina i criteri per l'applicazione delle agevolazioni in materia di tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

Art.2 - Agevolazioni per il pagamento della Tariffa - Sostituzione del Comune

1. Il Comune, con esclusivo riferimento al proprio territorio di competenza, si sostituisce all'utenza nel pagamento totale della tariffa, tributi e addizionali comprese, nei seguenti casi:

a) nuclei familiari che, versando in condizioni di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, secondo i criteri stabiliti dall'art.4 del vigente Regolamento Comunale dell'assistenza economica, approvato con deliberazione di C.C. n.62 del 01/06/1999, accedono all'assistenza economica continuativa, temporanea, straordinaria, integrativa, ed agli assegnatari di assegno civico di cui agli artt.8, 12, 14, 17 e 19 del predetto Regolamento. A tal fine il competente Ufficio dei Servizi Sociali trasmette al Servizio Tributi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco dei beneficiari relativo all'anno precedente, recante gli estremi del provvedimento di erogazione di assistenza economica, il tipo di assistenza erogata e la relativa durata. L'agevolazione opera per la durata di un anno, e non è soggetta a proroga, salvo il protrarsi delle condizioni di cui alla presente lettera. Per l'ottenimento della superiore agevolazione gli interessati devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita istanza in carta semplice specificando, gli estremi della fattura dell'anno in corso ovvero del familiare intestatario della Tariffa, indirizzata al Servizio Tributi comunale.

b) ultra65enni unici occupanti, ed i nuclei familiari formati esclusivamente da ultra65enni, quando il nucleo familiare è in possesso di soli redditi di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'INPS, comprensiva della maggiorazione sociale regolata dalle leggi vigenti a condizione che non posseggano, su tutto il territorio nazionale, altri immobili oltre l'unità abitativa occupata, oltre l'eventuale pertinenza. Per l'ottenimento della superiore agevolazione gli interessati devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, apposita istanza in carta semplice, indirizzata al Servizio Tributi comunale, attestante la sussistenza di dette condizioni, con riferimento ai redditi percepiti l'anno precedente, anche a mezzo autocertificazione specificando, gli estremi della fattura dell'anno in corso ovvero del familiare intestatario della Tariffa. Non saranno prese in considerazione le istanze incomplete. L'agevolazione opera per la durata di un anno e non è soggetta a proroga, salvo presentazione di nuova istanza nei termini di cui alla presente lettera.

2. La documentazione utile per la determinazione delle agevolazioni è trasmessa, a cura del Servizio Tributi, alla Società d'Ambito entro i successivi 60 giorni, per la quantificazione dell'importo dovuto dal Comune.

3. L'agevolazione di cui al presente articolo è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata con fondi stanziati annualmente in apposito capitolo di spesa corrente. Qualora gli stanziamenti non risultano sufficienti ad assicurare la piena fruizione del beneficio, l'ufficio provvede alla rideterminazione dell'agevolazione mediante riduzione proporzionale della quota di sostituzione di cui al comma 1 in modo da assicurare, in ogni caso, il pieno utilizzo dei fondi di bilancio e la fruizione, anche parziale, dell'agevolazione da parte di tutti i soggetti aventi diritto.

Art.3 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2009.

2. Con esclusivo riferimento al primo anno di applicazione del Regolamento, al fine di garantire piena operatività alle agevolazioni, si stabilisce che le scadenze per la presentazione dell'elenco e le istanze di cui al precedente articolo sono posticipate al 60esimo giorno dalla data di esecutività del presente Regolamento.

3. Entro 30 giorni dalla sua esecutività il suddetto Regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione sarà trasmesso, a cura del Servizio Tributi, alla competente direzione del Dipartimento delle Finanze, presso Ministero dell'Economia e delle Finanze.